

Data:

Protocollo:

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Direttori Sanitari delle ASL

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Medici e Veterinari delle ASL

E p.c.

Al Ministero della Salute
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Lombardia

Al Comando Carabinieri per la Sanità Milano
Brescia
Cremona

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 52/SAN/2005

OGGETTO: INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE

1. INTRODUZIONE

A far tempo dal 1° gennaio 2006 diventano applicabili i seguenti regolamenti CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004:

- Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; in particolare l'articolo 6 che stabilisce l'obbligo per ogni operatore del settore alimentare di notificare all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti al fine della sua registrazione;
- Il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; in particolare l'articolo 4 che dispone che gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del medesimo regolamento

possano operare solo dopo che l'autorità competente li abbia riconosciuti a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo;

- Il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, così come modificato dall'articolo 60 del Regolamento (CE) n. 882/2004; in particolare l'articolo 3 che rimette alle autorità competenti degli Stati membri la responsabilità del riconoscimento e della conseguente attribuzione del numero di riconoscimento agli stabilimenti che debbono essere riconosciuti per iniziare a operare;
- Il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; in particolare l'articolo 31 che demanda alle autorità competenti degli Stati membri la fissazione delle procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione o il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dei suddetti regolamenti (CE) n. 852/2004 e 854/2004.

Si rende, pertanto, necessario individuare le pertinenti procedure, i flussi informativi, le modalità di presentazione e i contenuti della notifica, le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento e di rilascio dell'atto di riconoscimento ecc.

La presente circolare contiene le prime indicazioni operative, per consentire alle competenti autorità di procedere alla registrazione e al riconoscimento delle industrie alimentari secondo quanto previsto dai sopra citati regolamenti.

2. RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale e per i quali il Regolamento (CE) n. 853/2004 detta requisiti specifici non costituisce una novità e le relative procedure sono già consolidate da tempo (anche in termini di disposizioni attuative emanate a livello regionale). **Nulla viene innovato, quindi per le imprese che erano già soggette al requisito del riconoscimento in base alle norme verticali vigenti e che continuano a esserlo in base ai nuovi regolamenti.** L'allegato 1 aggiorna il modello di domanda di riconoscimento per gli stabilimenti

Gli stabilimenti già in possesso di riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali vigenti o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004 che intendono avviare una attività diversa da quella/e già oggetto di riconoscimento, devono inoltrare una domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento (Allegato 2). A seguito dell'applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, infatti, ciascuno stabilimento verrà riconosciuto una sola volta con l'attribuzione di un solo numero di riconoscimento, secondo le modalità che verranno successivamente definite di concerto con il Ministero della Salute.

Per gli stabilimenti che erano in possesso di riconoscimento, ai sensi di una o più delle norme verticali vigenti e che, in base ai nuovi regolamenti, sono soggetti alla sola registrazione (come ad esempio gli stabilimenti che producono paste farcite o prodotti di gastronomia a partire da alimenti di origine animale già trasformati), le ASL provvederanno d'ufficio alla revoca del provvedimento di riconoscimento. In questi casi, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 dicembre 2007 ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d'identificazione prestampati da loro acquistati prima del 1° gennaio 2006.

Per quanto riguarda **gli stabilimenti che non erano soggetti a riconoscimento in base alle norme verticali vigenti e che dovranno venire riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004,** si devono considerare due situazioni:

- a) **stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 286/94, dell'articolo 13 del D.P.R. 495/97 e del D. Lgs. 559/92:** i requisiti strutturali e funzionali previsti dalle norme precedentemente vigenti per questi stabilimenti non si discostano in modo significativo da quelli stabiliti dal Regolamento (CE) n. 853/2004. Pertanto, **entro il 30/06/2006,** i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari provvederanno alla rivalutazione di detti stabilimenti in vista del loro eventuale riconoscimento.

1. nel caso in cui gli stabilimenti non possiedano tutti i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004, ma l'operatore economico si impegni per iscritto ad adeguare l'impianto eliminando le carenze rilevate entro il termine del 31/12/2006, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario provvederà a emettere le pertinenti prescrizioni e a sorvegliarne l'effettiva attuazione. Una volta risolte le carenze evidenziate l'operatore economico verrà invitato a procedere secondo quanto previsto al punto seguente.
 2. nel caso in cui lo stabilimento possieda i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario inviterà l'operatore economico a inoltrare istanza di riconoscimento secondo le procedure già a suo tempo codificate entro il termine del 31/12/2006
 3. nel caso in cui gli stabilimenti non possiedano i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 e l'operatore economico non provveda alla messa a norma degli stessi, l'autorizzazione sanitaria verrà revocata immediatamente.
- b) **centri di riconfezionamento di alimenti di origine animale autonomi, stabilimenti frigoriferi per il deposito di sole carni confezionate e imballate, stabilimenti di imballaggio delle uova, di produzione delle uova liquide, di produzione delle carni separate meccanicamente, di lavorazione delle cosce di rana e delle lumache, i centri di raccolta delle materie prime per la produzione di grassi alimentari fusi di origine animale e ciccioli, di gelatina e collagene e gli stabilimenti di produzione di gelatina animale e collagene:** i competenti Dipartimenti di Prevenzione Veterinari dovranno invitare i responsabili degli stabilimenti a presentare istanza di riconoscimento entro il termine del 31/12/2006.

Fintanto che non venga loro rilasciato il riconoscimento, gli stabilimenti di cui ai punti a) e b) possono continuare a operare secondo il regime autorizzativo precedente, ma i prodotti ottenuti potranno essere commercializzati solo in ambito nazionale.

3. REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

L'elemento di novità dei Regolamenti citati in premessa è costituito dalla procedura di notifica/registrazione di tutti gli stabilimenti che eseguano una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

Tale sistema prevede che ogni operatore del settore alimentare notifichi "all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento". Le autorità competenti, per parte loro, devono elaborare e tenere aggiornato "un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati".

A seguito della presentazione della notifica, non è, di per sé, prevista l'emissione di un provvedimento da parte della autorità competente, ma solo una presa d'atto e l'attivazione di procedure interne per la registrazione delle informazioni ricevute.

L'istituto della registrazione va raccordato con il quadro normativo vigente. Occorre quindi considerare:

- a) la legge 30 aprile 1962, n. 283 che, all'art. 2 prevede che l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, sia subordinato ad autorizzazione sanitaria rilasciata a seguito dall'accertamento della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- b) Il D.P.R. 26/3/80, n. 327, regolamento di esecuzione della Legge 283/62, che ne specifica e estende il campo di applicazione della norma
- c) Le norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, compresa la somministrazione
- d) Le norme che disciplinano le attività in materia veterinaria non soggette a riconoscimento (autorizzazioni ex R.D. 3298/28, D.P.R. 967/72);
- e) il D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

Si ritiene quindi opportuno avviare le procedure di registrazione degli stabilimenti affiancandole a quelle già in essere per il rilascio della autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della Legge 283/62.

In questa fase, pertanto, in attesa di un provvedimento normativo relativo che codifichi il sistema autorizzativo, per quanto attiene alle modalità di registrazione degli stabilimenti non soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 e alle altre norme specifiche di settore, si individuano le seguenti procedure:

1. a fare data dal 1° gennaio 2006, gli operatori economici del settore alimentare notificano all'autorità competente ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo secondo le modalità di seguito riportate. La notifica presentata dovrà includere, come minimo, le informazioni di cui all'Allegato 3
2. la ASL è individuata quale autorità competente alla registrazione e, pertanto, è il soggetto deputato a ricevere, direttamente o per il tramite del Comune competente, le notifiche dalle imprese del settore alimentare e dei mangimi e a procedere alla registrazione degli stabilimenti, secondo le modalità di seguito indicate;
3. gli stabilimenti che a seguito della presentazione della notifica, dichiarano di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile, oltre ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale generale, (vedi allegato 3) vengono registrati dalla ASL. La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di vigilanza e ispezione degli organi di controllo. Nel caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000
4. gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o comunque registrati presso l'ASL ai sensi della normativa vigente, non devono inoltrare la notifica di cui al punto 2. Il pertinente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvederà in questi casi alla registrazione d'ufficio sulla base di dati già in proprio possesso.
5. la notifica all'autorità competente ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 vale anche ai fini del Regolamento (CE) n. 183/2005
6. nel caso di nuove attività soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 283/62 o dell'articolo 44 del D.P.R. 327/80, la relativa domanda, è assimilabile alla notifica di cui al punto 1.
7. nei casi delle seguenti attività non soggette ad autorizzazione, nulla osta o registrazione in base alle normative vigenti, verranno seguite le procedure di seguito riportate:
 - a) Attività di vendita di prodotti alimentari in sede fissa o su aree pubbliche, per le quali non è richiesta autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2, Legge 283/62: la notifica ai fini della registrazione viene presentata al Comune, ai sensi del D. Lgs. 114/98, La ASL si attiverà al fine di ricevere dai competenti uffici Comunali la documentazione (comunicazioni, richieste o autorizzazioni) sulla cui base procede alla registrazione dell'attività, Per le attività già in essere al 31/12/2005, la ASL procederà all'acquisizione della pertinente documentazione presso i competenti uffici comunali ai fini della registrazione d'ufficio entro il 30/06/2006
 - b) Attività autonome di trasporto di alimenti diversi da quelli per cui è prevista l'autorizzazione sanitaria ex articolo 44 del D.P.R. 327/80: si seguono le procedure previste ai punti da 1 a 3
Gli operatori economici titolari o legali rappresentanti di attività già in essere al 31/12/2005, devono notificare all'autorità competente la/e attività sotto il proprio controllo secondo le procedure di cui al precedente punto 3 entro il 31/12/2006
 - c) Attività di somministrazione di prodotti alimentari diverse da quelle per le quali è prevista l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della Legge 283/62
Il titolare presenta al Comune, ai sensi della Legge regionale 30/2003, una domanda di autorizzazione prima dell'apertura dell'attività. La ASL si attiverà al fine di ricevere dai competenti uffici comunali la documentazione (comunicazioni, richieste o autorizzazioni) sulla cui base procedere alla registrazione prima dell'effettivo inizio dell'attività. Per le attività già in essere al 31/12/2005, l'ASL procederà all'acquisizione della pertinente documentazione presso i competenti uffici comunali, ai fini della registrazione d'ufficio, entro il 31/12/2006.
Il competente Dipartimento di Prevenzione della ASL può, al fine di acquisire elementi utili al fine della registrazione, richiedere eventuali informazioni e/o documenti integrativi.

Sarà cura delle competenti strutture organizzative delle ASL, anche in integrazione con gli uffici comunali interessati, procedere ad avviare le necessarie attività informative, nei confronti delle categorie interessate e loro associazioni territoriali, oltre che concertare le modalità favorevoli la registrazione degli stabilimenti.

Assicurando la disponibilità degli operatori della U.O. Prevenzione Tutela Sanitaria e Veterinaria, a fornire eventuali chiarimenti nonché a emanare ulteriori indicazioni in materia, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti

Il direttore Generale
(Dr. Carlo Lucchina)

responsabili del procedimento Luigi Macchi
Mario Astuti

Allegato 1: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004



AL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASL DI.....

OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Il sottoscritto, in qualità di
..... della Ditta,
con sede legale nel Comune di, (PROV....)
Via, n.,

CHIEDE

il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 per il proprio impianto sito nel Comune di
..... (PROV.).....,
Via, n.,
destinato allo svolgimento della seguente attività:

SEZIONE 0 Attività generali

- Deposito frigorifero autonomo
- Impianto autonomo di riconfezionamento

SEZIONE I Carni degli ungulati domestici¹

- Macello
- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto di lavorazione degli stomaci, vesciche e intestini
- Impianto frigorifero

SEZIONE II Carni di pollame e di lagomorfi¹

- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE III Carni di selvaggina allevata¹

- Macello
- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE IV Carni di selvaggina selvatica¹

- Centro di lavorazione della selvaggina
- Impianto di sezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente¹

- Stabilimento di carni macinate

¹ specificare, se del caso, la o le specie animali: pollame, bovini, caprini, selvaggina grossa d'allevamento, lagomorfi, ovini, suini, ratiti, solipedi, selvaggina selvatica da penna, selvaggina selvatica grossa, lagomorfi selvatici

- Stabilimento di preparazioni di carni
- Stabilimento di produzione di carni separate meccanicamente
- Impianto frigorifero

SEZIONE VI prodotti a base di carne¹

- Impianto di trasformazione
- Impianto di trasformazione del sangue uso alimentare
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE VII Molluschi bivalvi vivi

- Centro di spedizione
- Centro di depurazione

SEZIONE VIII Prodotti della pesca

- Nave fattoria
- Nave frigorifero
- Impianto di trasformazione
- Impianto frigorifero

SEZIONE IX Latte e prodotti a base di latte

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE X Uova e ovoprodotti

- Centro di imballaggio
- Impianto di produzione uova liquide
- Impianto di trasformazione

SEZIONE XI Cosce di rana e lumache

- Impianto di trasformazione

SEZIONE XII Grassi animali fusi

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

SEZIONE XIII Stomaci, intestine e vesciche trattati

- Impianto autonomi di trasformazione

SEZIONE XIV Gelatine

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

SEZIONE XV Collagene

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

A tal fine allega:

- 1) Verbale di sopralluogo del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Regolamento e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
- 3) Planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

¹ specificare, se del caso, la o le specie animali: pollame, bovini, caprini, selvaggina grossa d'allevamento, lagomorfi, ovini, suini, ratiti, solipedi, selvaggina selvatica da penna, selvaggina selvatica grossa, lagomorfi selvatici

- 4) Relazione tecnico-descrittiva degli stabilimenti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera;
- 5) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento potabile, ecc.
- 6) marche da bollo del valore prescritto;
- 7) Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n.4299 del 20 aprile 2001.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Richiesta riconoscimento provvisorio

RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero di riconoscimento provvisorio.

Data

Firma

Allegato 2: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004



ALLA AL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASL DI.....

OGGETTO: Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004.

Il sottoscritto, in qualità di
della Ditta,
con sede legale nel Comune di, (PROV....)
Via, n.,

CHIEDE

ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, l'aggiornamento del decreto di riconoscimento del proprio impianto sito nel Comune di (PROV....)
Via, n.,
già riconosciuto con attribuzione del numero.....al fine dello svolgimento delle seguenti attività:

SEZIONE 0 Attività generali

- Deposito frigorifero autonomo
- Impianto autonomo di riconfezionamento

SEZIONE I Carni degli ungulati domestici¹

- Macello
- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto di lavorazione degli stomaci, vesciche e intestini
- Impianto frigorifero

SEZIONE II Carni di pollame e di lagomorfi¹

- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE III Carni di selvaggina allevata¹

- Macello
- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE IV Carni di selvaggina selvatica¹

- Centro di lavorazione della selvaggina
- Impianto di sezionamento
- Impianto frigorifero

¹ specificare, se del caso, la o le specie animali: pollame, bovini, caprini, selvaggina grossa d'allevamento, lagomorfi, ovini, suini, ratiti, solipedi, selvaggina selvatica da penna, selvaggina selvatica grossa, lagomorfi selvatici

SEZIONE V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente¹

- Stabilimento di carni macinate
- Stabilimento di preparazioni di carni
- Stabilimento di produzione di carni separate meccanicamente
- Impianto frigorifero

SEZIONE VI prodotti a base di carne¹

- Impianto di trasformazione
- Impianto di trasformazione del sangue uso alimentare
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE VII Molluschi bivalvi vivi

- Centro di spedizione
- Centro di depurazione

SEZIONE VIII Prodotti della pesca

- Nave fattoria
- Nave frigorifero
- Impianto di trasformazione
- Impianto frigorifero

SEZIONE IX Latte e prodotti a base di latte

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto frigorifero

SEZIONE X Uova e ovoprodotti

- Centro di imballaggio
- Impianto di produzione uova liquide
- Impianto di trasformazione

SEZIONE XI Cosce di rana e lumache

- Impianto di trasformazione

SEZIONE XII Grassi animali fusi

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

SEZIONE XIII Stomaci, intestine e vesciche trattati

- Impianto autonomi di trasformazione

SEZIONE XIV Gelatine

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

SEZIONE XV Collagene

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

A tal fine allega:

- 1) Verbale di sopralluogo del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Regolamento e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
- 3) Planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

¹ specificare, se del caso, la o le specie animali: pollame, bovini, caprini, selvaggina grossa d'allevamento, lagomorfi, ovini, suini, ratiti, solipedi, selvaggina selvatica da penna, selvaggina selvatica grossa, lagomorfi selvatici

- 4) Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera;
- 5) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento potabile, ecc.
- 6) marche da bollo del valore prescritto;
- 7) Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n.4299 del 20 aprile 2001.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Allegato 3 – Modulo per la notifica all'autorità competente delle attività in campo alimentare non soggette a riconoscimento ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004



Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale

a) Dati generali del richiedente

Il sottoscritto:
 nato a: (prov.)
 il (gg/mm/aaaa):
 residente in (prov.)
 via/p.zza: n.
 codice fiscale:
 nella sua qualità di Titolare Legale rappresentante Presidente pro tempore
 altro (specificare)
 della Ditta /Ente:
 (Ditta ai sensi dell'art.2563 C.C.)
 con sede legale in: prov. (.....)
 via/p.zza: n.
 Partita IVA num.: tel.:

Invia comunicazione, ai fini della registrazione prevista dalle vigenti norme in materia di igiene dei prodotti alimentari, dell'attività come sotto descritta

B-1) tipo di attività

stabilimento industriale
Per stabilimento industriale si intende ogni stabilimento o laboratorio avente un'attività di produzione, di trasformazione e/o un'attività di confezionamento e che non vende al dettaglio.

laboratorio artigianale con annessa vendita (anche su aree pubbliche)
In questa voce sono compresi produttori e/o confezionatori (laboratori artigianali) quali panettieri, pasticceri, gelatai pizzerie da asporto e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene trasformato e prevalentemente venduto al consumatore finale nello stesso luogo di produzione) ivi compresi quelli che svolgono dette attività su aree pubbliche specificamente a ciò destinate

ristorazione pubblica (specificare)
In questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore finale indifferenziato, quali bar, ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati, tavole calde/fredde, circoli, ecc.

ristorazione collettiva-assistenziale (specificare)
In questa voce sono comprese le forme di ristorazione che sono rivolte ad un consumatore finale identificabile, quali mense aziendali, scolastiche, di comunità (ospedali, case di cura/riposo, collegi, ecc.), centro cottura

distribuzione all'ingrosso (specificare)
In questa voce sono comprese le attività di distribuzione prima dello stadio della vendita al dettaglio, quali, ad esempio, la vendita all'ingrosso, i depositi all'ingrosso, ivi compreso lo stoccaggio, anche temporaneo, di alimenti presso magazzini, corrieri, ecc..

commercio in sede fissa
in questa voce vanno comprese tutte le attività che riguardano il commercio dei prodotti alimentari

commercio con strutture mobili su aree pubbliche

trasporto
in questa voce vanno comprese tutte le attività che riguardano il trasporto di prodotti alimentari

altro (specificare)
In questa voce vanno indicate le attività sopra non considerate

B-2

delle seguenti sostanze/prodotti alimentari:

Indicare, per generi merceologici, le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare, tenere in deposito, distribuire, trasportare.

Se si tratta di prodotti di gastronomia/rosticceria, indicare solo le principali tipologie.

Inoltre:

A) **Per i depositi all'ingrosso**, indicare

cod. 1 Se si tratta di solo deposito di alimenti, oppure di sole bevande, ovvero di alimenti e bevande

cod. 2 Se si tratta di un deposito di prodotti alimentari preconfezionati e/o sfusi

cod. 3 Se gli alimenti e le bevande in deposito necessitano di particolari condizioni di conservazione

B) **Per gli esercizi della ristorazione pubblica** (bar, ristoranti, trattorie, tavole calde o fredde, ecc.) e per gli esercizi della **ristorazione collettiva-assistenziale** (mense scolastiche, aziendali, case di riposo, ecc.) **indicare** il/i codice/i di seguito riportato/i, corrispondente/i alla/e produzioni/preparazioni che si intendono effettuare:

cod. 1 **Preparazione di generi di caffetteria (caffè, tè, ecc.), di succhi di frutta (spremute), frullati ed analoghi.**

cod. 2 **Semplice cottura di brioche e simili da impasti crudi, semicotti, surgelati o conservati alle basse temperature.**

cod. 3 Preparazione **estemporanea** di panini, toast e simili, anche caldi.

cod. 4 Preparazione (anche non estemporanea) di panini, toast e simili (tramezzini, focacce, pizette, tartine, ecc.).

cod. 5 Preparazione per la somministrazione di alimenti precucinati provenienti da laboratori autorizzati.

In questo caso, va specificato

a) se si tratta di preparazioni che vengono acquistate calde, refrigerate, congelate o surgelate

b) se si tratta di preparazioni in contenitori monouso/monoporzione o pluriporzione

c) le modalità di conservazione dopo l'acquisto

d) le operazioni che si rendono necessarie per la loro somministrazione

e) le operazioni successive alla somministrazione qualora non vengano usati piatti e stoviglie monouso

f) l'area o la zona dell'esercizio utilizzato per la somministrazione

cod. 6 Somministrazione di alimenti e bevande comunque conservate provenienti da laboratori autorizzati.

cod. 7 Produzione/preparazione di pizze, focacce, crêpes, cottura di alimenti al vapore, alla griglia o alla piastra e/o patatine fritte, piatti freddi, insalate, macedonie (specificare quali produzioni/preparazioni vengono effettuate)

cod. 8 Produzione di generi gastronomici diversi (pasti completi), esclusa la produzione di pasta fresca, pasta fresca con ripieno e/o pasticceria fresca.

cod. 9 Produzione di generi gastronomici diversi (pasti completi), compresa la produzione di pasta fresca, pasta fresca con ripieno e/o pasticceria fresca.

cod. 10 Preparazione per il trasporto di generi gastronomici diversi da consumarsi in altre sedi

In questo caso deve essere specificato

a) se si tratta di preparazioni che verranno trasportate calde e/o refrigerate e/o congelate

b) se verranno trasportate in contenitori monoporzione o pluriporzione

c) le attrezzature utilizzate e le modalità di trasporto

cod. 11 Congelamento di materie prime e semilavorati o di preparazioni gastronomiche (complementare ad una delle voci sopra indicate).

In questo caso nella relazione allegata alla domanda vanno indicate le attrezzature che si intendono utilizzare, la documentazione ad esse relativa e le modalità con le quali si intendono identificare i prodotti congelati

B-3

L'attività è già iniziata il inizierà presumibilmente il

Le lavorazioni hanno/avranno carattere: stagionale permanente

B-4 Per le attività in sede fissa

nei locali ubicati nel Comune di: (prov.)

via/piazza: n.

tel.

B-5 Per le attività mobili

I mezzi utilizzati (banchi mobili, autonegozi, depositi, mezzi di trasporto) sono nei locali ubicati in

Comune di: (prov.)

via/piazza: n.

tel.

C) Documentazione da allegare

1. Breve descrizione del processo

2. Per le sole attività di produzione, preparazione e trasformazione: una copia della pianta planimetrica in scala 1:100, firmate dal titolare o dal legale rappresentante (indicando, per ogni locale, la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza, la disposizione spaziale degli stabilimenti e delle attrezzature principali)

3. Autocertificazione attestante che

➤ Vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia d'igiene di cui all'articolo 4 del Regolamento 852/2004

➤ L'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento potabile, ecc.

DICHIARA, inoltre di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva modifica a quanto sopra descritto.

IN FEDE (firma per esteso, leggibile)

DATA (gg/mm/aaaa):